

Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 113/2014)	Rev 13/10/2014 Pagina 1 di 5
---	--	-------------------------------------

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

(d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 116/2014)

Normativa di riferimento (Art. 18 d.l. 91/2014)

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 91

Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. (14G00105) (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2014)

note: **Entrata in vigore del provvedimento: 25/6/2014.**

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. n. 72, relativo alla G.U. 20/8/2014, n. 192).

Soggetti Beneficiari (comma 1)

Titolari di reddito d'impresa (non ci sono limitazioni per quanto riguarda la dimensione, l'attività svolta ed il tipo di contabilità adottato).

(Non sono agevolabili i titolari di reddito di lavoro autonomo e le società semplici. Il punto 1 della circolare 44/e del 27/10/2009 riporta l'elenco dei soggetti agevolabili)

Ambito territoriale (comma 1)

Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (non ci sono quindi limitazioni territoriali)

Decorrenza dal 25/6/2014 al 30/6/2015 (comma 1)

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto (25/06/2014) e fino al 30 giugno 2015

Modalità di acquisizione dei beni agevolabili (il leasing è ammesso) (agenzia delle entrate circolare 44/E/2009, tremonti ter)

- Acquisto diretto del bene (l'agevolazione compete con riferimento alla data di consegna o spedizione del bene, ex art. 109 del Tuir; il requisito della data di entrata in funzione è richiesto solo per la deduzione dell'ammortamento);
- Contratto di leasing (rileva alla data di consegna del bene dalla società concedente al soggetto utilizzatore);
- Contratto di appalto (data di ultimazione dell'opera, ovvero Sal se previsti contrattualmente);
- Beni realizzati in economia (costi imputabili per competenza nell'esercizio).

Beni agevolabili - nuovi di fabbrica (comma 1)

Investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO¹, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007.

(la circolare n.44/e del 2009 ha comunque chiarito che è irrilevante il fatto che il venditore degli stessi abbia o non abbia un codice attività appartenente a tale voce)

Nella divisione 28 sono compresi macchinari ed attrezzature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione

Sono esclusi ad esempio:

- beni immobili;
- beni immateriali.
- hardware e software

Interpretazione della tabella

Un aiuto può arrivare dalla lettura delle note esplicative della tabella (sia la tabella che le note esplicative sono pubblicate dall'agenzia delle entrate e dall'Istat). La tabella riporta una classificazione non dei singoli beni ma delle attività svolte da un soggetto.

¹ Si allega la tabella dei beni agevolati

Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 113/2014)	Rev 13/10/2014 Pagina 2 di 5
---	--	-------------------------------------

Il valore unitario dei beni agevolabili deve essere maggiore a € 10.000,00 (comma 3)

Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro².

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti

Misura dell'agevolazione (comma 1)

Credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali³ compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore⁴.
(la Tremonti-ter consisteva in una detassazione dell'investimento e quindi non poteva essere fruita dalle aziende che chiudevano l'esercizio in perdita).

Non è un aiuto di stato

Non è in de minimis

Non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva, è soggetto solo a particolari vincoli per quanto riguarda l'utilizzo

Imprese con attività inferiore a 5 anni (comma 2)

Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni.

Modalità di utilizzo – tramite F24 (comma 4)

Il credito d'imposta va ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato.

Esempio

- investimento effettuato nel 2014
- è riconosciuto un credito d'imposta pari a 90
- lo stesso può essere utilizzato in compensazione a partire dal 1° gennaio 2016;
- in ognuno dei periodi d'imposta 2016, 2017 e 2018 può essere utilizzato un massimo di 30

La fruizione è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro (comma 5)

5. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

Non concorre al limite annuo di € 250.000,00 (comma 5)

Non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (comma 4)

Indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato

² Non vanno conteggiati anche nella media

³ Senza tener conto di eventuali dismissioni. Per il 2014 occorre prendere i soli acquisti fatti dal 26 giugno e 31/12/2014 e confrontarli con la media degli anni precedenti.

⁴ Se l'attività d'impresa è iniziata nel 2013 non si dovranno considerare in UNICO 2015 gli investimenti effettuati in questo periodo, che è l'unico antecedente a quello (2014) cui si riferisce l'agevolazione.

Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 113/2014)	Rev 13/10/2014 Pagina 3 di 5
---	--	-------------------------------------

Non è tassato (comma 4)

Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Civilmente deve essere considerato come un “contributo in conto impianti”

Vincolo sui beni (comma 6)

Il credito d'imposta e' revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

Esempio:

- i beni acquistati nel periodo 2014 devono essere conservati fino al 31/12/2015;
- i beni acquistati nel periodo 2015 devono essere conservati fino al 31/12/2016;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

E' cumulabile con altre agevolazioni (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)

L'art.18 del DL 91/2014 non prevede alcuna specifica disposizione con riferimento alla cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni.

Viene fatto riferimento al chiarimento dell'agenzia delle entrate (Circolare 44/2009)

5. CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI

L'art. 5 del decreto in esame non reca una previsione generale di non cumulabilità del beneficio in esame con altre agevolazioni. Ciò porta a ritenere che l'agevolazione sia cumulabile con altre misure di favore salvo che le norme disciplinanti le altre misure, alla stregua di valutazioni che rientrano nella competenza degli organi eroganti, non dispongano diversamente.

Ciò posto, si ritiene che l'agevolazione in esame sia cumulabile, in particolare, con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n.296, nonché con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 284, della medesima legge n. 296 del 2006.

Sarà possibile, pertanto, in relazione al medesimo investimento, escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore dell'investimento nonché, in presenza dei requisiti richiesti dalla specifiche discipline sopra richiamate, fruire contestualmente del credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 ovvero del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge n. 296 del 2006.

La detassazione degli investimenti in esame, invece, non è cumulabile con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006. In proposito, torna applicabile l'articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007

(Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica) secondo cui “le detrazioni ... non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi”. Ne consegue che in relazione al medesimo bene oggetto di investimento il contribuente deve decidere se escludere dall'imposizione sul reddito d'impresa il

50 per cento del valore dell'investimento ovvero avvalersi della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006.

Bonus investimenti è cumulabile con la “Nuova Sabatini” – (fonte: Eutekne.info 17/9/2014)

Le regole per l'utilizzo congiunto, nei limiti delle intensità massime, sono previste dal DM 27 novembre 2013.

Dr. Patrizio Astolfi Tel 0733.559471 Fax 0733.557225 www.studioastolfi.com info@studioastolfi.com	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (d.l. 91/2014, confermato nella legge di conversione 113/2014)	Rev 13/10/2014 Pagina 4 di 5
---	--	-------------------------------------

LA NORMATIVA (art.18 legge 116/2014)

ART. 18

(Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.

2. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare e' quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge o a quello successivo, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro.

4. Il credito d'imposta va ripartito nonche' utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non e' soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La prima quota annuale e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui e' stato effettuato l'investimento. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del periodo precedente sono stanziati su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento sulla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio".

5. I soggetti titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire del credito d'imposta solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

6. Il credito d'imposta e' revocato:

a) se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita' estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto;

b) se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.

7. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 6 e' versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla base dei quali e' stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato, su tutti i saldi di finanza pubblica e, conseguentemente, il CIPE provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

I MACCHINARI RELATIVI AL CODICE ATECO 28

- Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
- turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
- apparecchiature fluidodinamiche
- pompe e compressori
- rubinetti e valvole
- organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
- cuscinetti a sfere
- forni, fornaci e bruciatori
- caldaie per riscaldamento
- altri sistemi per riscaldamento
- ascensori, montacarichi e scale mobili
- gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
- carrie
- altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
- macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
- utensili portatili a motore
- attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; condizionatori domestici fissi
- bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
- macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
- macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
- apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
- macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
- livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
- altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
- trattori agricoli
- macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
- macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
- macchine per la galvanostegia
- altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
- macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
- macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
- macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessuti, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
- macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
- apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
- macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
- robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
- apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
- giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
- apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
- altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)